

AGEVOLAZIONI

Super ammortamento per l'autocarro fiscale

di **Alessandro Bonuzzi**

La legge di Bilancio 2018 ha **prorogato** il **super ammortamento** anche per gli acquisti di **beni**:

- **strumentali**,
- **materiali**,
- **nuovi**,

effettuati nel **2018**.

Rientrano nella proroga dell'agevolazione anche gli **investimenti eseguiti nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 giugno 2019** (consegna entro tale data), ma a condizione che entro il 31 dicembre 2018:

- l'impresa abbia pagato un **acconto** almeno pari al 20% e
- il fornitore abbia **accettato** l'ordine.

Rispetto al passato sono però state previste alcune **modifiche**. Difatti:

- **sono esclusi dall'agevolazione tutti gli investimenti in autoveicoli**, compresi quelli esclusivamente strumentali come le auto delle società di noleggio. Trattasi, in pratica, di tutti i veicoli riconducibili all'[articolo 164, comma 1, Tuir](#) (autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori);
- la **misura** della super quota di ammortamento è ridotta dal 40% al **30%**.

Gli **autocarri**, intendendo come tali i “*veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse*” (articolo 54, comma 1, lett. d), Codice della Strada), invece, rientrano nell'ultima **proroga** del super ammortamento poiché **non ricompresi** nell'[articolo 164 Tuir](#); quindi, sono agevolabili anche se acquistati nel **2018**.

Al riguardo, pare utile ricordare che un mezzo per essere considerato **autocarro ai fini fiscali**, e godere, pertanto, oltre che del super ammortamento 2018, anche della **deduzione integrale** del costo, deve:

- essere **immatricolato** come autocarro ai sensi del Codice della Strada (**categoria N1**);
- soddisfare i requisiti individuati dal [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 6 dicembre 2006](#).

Inoltre, va comunque valutata l'**inerenza** del veicolo all'esercizio dell'attività.

Il provvedimento dell'Agenzia del dicembre 2006 stabilisce che non rientrano nella "**categoria fiscale**" degli autocarri quei veicoli che, pur essendo immatricolati nella categoria N1, abbiano al **contempo**:

- un codice di carrozzeria **F0**;
- **quattro** o più posti;
- un **rapporto** tra la **potenza del motore** (Pt), espressa in KW, e la **portata** (P) del **veicolo**, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180.

Tali veicoli devono essere considerati **autovetture** riconducibili all'**articolo 164 Tuir** e, quindi, non agevolabili ai fini del **super ammortamento**.

Per quanto riguarda l'**inerenza**, la [risoluzione AdE 244/2002](#) ha fatto scuola. Nell'occasione l'Agenzia ha negato la deducibilità integrale del costo e la detraibilità integrale dell'Iva per l'autocarro acquistato da uno **studio notarile**, affermando che nel caso di specie l'acquisto risultava essere non inerente.

In particolare, afferma il documento di prassi, "*Affinché l'istante possa dedurre integralmente dal reddito la spesa sostenuta per l'acquisto del veicolo e gli altri componenti negativi di reddito ad esso correlati, è necessario che vi sia un **rapporto di stretta inerenza tra l'attività di notaio, dallo stesso esercitata e l'utilizzo del veicolo immatricolato quale "autocarro"**.*

*Identica condizione deve essere verificata in relazione alla **detrazione Iva**.*

*Al riguardo, la scrivente ritiene, in linea generale, che **non sia possibile riscontrare un nesso di diretta strumentalità tra l'utilizzo di un autocarro e lo svolgimento di un'attività professionale, quale quella notarile, che si caratterizza logicamente per il fatto di fondarsi sull'applicazione di energie intellettuali da parte del prestatore del servizio e che viene normalmente esplicata in ambienti organizzati in ufficio**.*

Pertanto, sebbene l'analisi debba essere condotta avendo riguardo al singolo caso, generalizzando, è ragionevole sostenere che l'**inerenza** dell'autocarro:

- è probabile che possa configurarsi per l'**artigiano**,
- mentre è sicuramente **esclusa** per tutti coloro che svolgono un'**attività professionale-intellettuale** (commercialisti, avvocati, eccetera).

Un caso limite potrebbe essere quello del **farmacista**: egli, pur lavorando in negozio, potrebbe avere la reale necessità dell'autocarro per il **trasporto** dei farmaci o degli altri prodotti della farmacia. Tuttavia, in tale ipotesi, parrebbe opportuno considerare il veicolo – al massimo – ad **uso promiscuo**, con la conseguente rilevanza fiscale delle spese al 50%.

Seminario di specializzazione

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: IL NUOVO D.LGS. 231/2007 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 90/2017

[Scopri le sedi in programmazione >](#)